



# COMUNE DI ALBENGA

(Provincia di Savona)

AREA SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE  
UFFICIO COMMERCIO E PUBBLICI ESERCIZI

ORD.N° 1

PROT.N° 393

DEL - 4 GEN 2022

## IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" per la durata di mesi 6, prorogata con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020, con delibera del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021, con delibera del 13 gennaio 2021 fino al 30 aprile 2021 e con successiva delibera del 21 aprile 2021 fino al 31 luglio 2021;

VISTI i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e decreti legge, nonché le successive ordinanze del Ministero della Salute e del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, hanno dettato disposizioni volte a prescrivere misure di carattere igienico-sanitario e di controllo per la prevenzione del contagio;

VISTI da ultimo:

- il decreto legge 14 gennaio 2021 n. 2, convertito in legge 12 marzo 2021 n. 29, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», le cui norme trovano applicazione dal 01 maggio 2021 al 31 luglio 2021, a norma dell'art. 1, comma 1, del d.l. 22 aprile 2021 n. 52, salvo quanto ivi diversamente disposto;
- il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici";
- il decreto legge 22 aprile 2021 n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il decreto legge 18 maggio 2021 n. 65, recante "Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, con cui sono state adottate le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" datate 28 maggio 2021;

VISTE infine le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Liguria, adottate dal 23 febbraio 2020 fino da ultimo per quanto di interesse in questa sede alla n. 26 del 9 giugno 2021, ad oggetto "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid - 19. Riaperture delle attività economiche e sociali";

**RICHIAMATA** la precedente ordinanza sindacale n. 175 Prot.n. 28052 del 25 giugno 2021, con la quale era stata disposto lo svolgimento del mercato settimanale dalle ore 6.00 alle ore 15.30 (salvo avverse condizioni atmosferiche), nel rispetto delle misure adeguate a fronteggiare il rischio di contagio nella stessa contenute;

**VISTO** il protrarsi della situazione epidemiologica in atto che conferma la gravità della diffusione del contagio;

**VISTO** il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 di proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 fino al 31 marzo 2022;

**RITENUTO** pertanto di mantenere le limitazioni già adottate, soprattutto al fine di prevenire e contenere comportamenti che possono generare condizioni idonee alla diffusione del virus;

**CONSIDERATO** che il distanziamento sociale e il divieto di assembramento sono le misure principali su cui costruire il sistema di prevenzione dal contagio del virus Covid-19 anche sulle aree pubbliche e che sarà necessario pertanto adottare e mantenere da parte degli operatori le adeguate misure di carattere igienico-sanitario e di controllo quali:

- dovrà essere effettuata una pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- gli operatori dovranno obbligatoriamente utilizzare la mascherina durante le operazioni di vendita, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- dovranno essere messi a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- gli operatori dovranno mettere a disposizione dei clienti prodotti igienizzanti da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia toccando la merce. In alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- in caso di vendita di merce usata e fatto obbligo di igienizzare la merce posta in vendita;
- dovrà essere inibito il passaggio sia sul lato fronte vendita che sul lato posteriore del posteggio mediante nastro segnaletico o altri sistemi, la vendita dovrà avvenire esclusivamente solo sul fronte lineare;
- dovrà essere identificata da parte degli operatori una "linea di attesa" con distanziamento di almeno un metro per evidenziare la distanza tra il cliente servito e la clientela in attesa;
- i banchi dovranno essere posizionati in maniera da non creare spazi di accesso tra le plance di esposizione merce;
- il camerino di prova abiti dovrà essere igienizzato ad ogni cambio cliente;

**RILEVATO** che le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative sentite per le vie brevi hanno espresso il proprio consenso alle disposizioni contenute nel presente provvedimento ;

**VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4 comma 4 della Legge 15 marzo 1997 n. 59" ;

**VISTA** la Legge Regionale 02 gennaio 2007 n. 1 s.m.i. "Testo Unico sul Commercio";

**VISTO** il vigente Regolamento Comunale del Commercio sulle aree pubbliche approvato dal C.C. con atto n. 73 del 03 novembre 2016;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali;

**VISTA** la Legge 07 agosto 1990 n. 241 s.m.i.;

**VISTE** le proprie competenze in materia, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

## ORDINA

per i motivi espressi in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza quanto segue:

- **che a far data dal 01 GENNAIO 2022 e fino al 31 MARZO 2022, il mercato settimanale del mercoledì (settori alimentare e non alimentare) si svolgerà con le seguenti prescrizioni:**
- dovrà essere effettuata una pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- gli operatori dovranno obbligatoriamente utilizzare la mascherina durante le operazioni di vendita, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;
- dovranno essere messi a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- dovrà essere rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- gli operatori dovranno mettere a disposizione dei clienti prodotti igienizzanti da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia toccando la merce. In alternativa dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;
- in caso di vendita di merce usata è fatto obbligo di igienizzare la merce posta in vendita;
- dovrà essere inibito il passaggio sia sul lato fronte vendita che sul lato posteriore del posteggio mediante nastro segnaletico o altri sistemi, la vendita dovrà avvenire esclusivamente solo sul fronte lineare;
- dovrà essere identificata da parte degli operatori una "linea di attesa" con distanziamento di almeno un metro per evidenziare la distanza tra il cliente servito e la clientela in attesa;
- i banchi dovranno essere posizionati in maniera da non creare spazi di accesso tra le plance di esposizione merce;
- il camerino di prova abiti dovrà essere igienizzato ad ogni cambio cliente;

## ORDINA altresì

- che l'**accesso all'area** da parte dei commercianti potrà avvenire **dalle ore 6.00**, con abbandono dell'area tassativamente entro le ore 14.30 (salvo condizioni atmosferiche avverse);
- che l'**installazione sull'area di mercato delle consuete attrezzature** (automezzo e/o banchi), nonché l'esercizio dell'attività di vendita dovranno necessariamente essere **effettuate dal titolare dell'impresa commerciale e/o dal/i legale/i rappresentante/i e/o socio/i** oppure da persona/e che dimostri di far parte dell'impresa stessa (ad esempio collaboratori familiari, dipendenti) così come previsto dalle norme regionali in materia;
- NON SARANNO AMMESSE SOSTITUZIONI DA PARTE DI PERSONE GENERICAMENTE INCARICATE;
- che i titolari di posteggio manterranno le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico attualmente concesse; in nessun caso potranno essere autorizzati ampliamenti di superficie.

## DISPONE

- la notifica del presente provvedimento a tutti i titolari dei posteggi in concessione sopra indicati;
- l'invio della stessa:
  - Al Comando Polizia Municipale - SEDE
  - All'U.O. Servizi Manutentivi – SEDE

**Alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, cessa di avere efficacia l'ordinanza n. 175 Prot. 28052 del 25 giugno 2021.**

Si comunica che:

- il presente provvedimento vale anche ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, stante l'urgenza di provvedere a seguito del DPCM del 26 aprile 2020 citato in narrativa;
- ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5 terzo comma, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il responsabile del procedimento è il Dott. Emanuele SCARDIGNO Dirigente dell'Area Servizi alle Imprese e ai Cittadini – Ufficio Commercio e Pubblici Esercizi del Comune di Albenga.

Albenga, - 4 GEN. 2022



IL SINDACO  
Riccardo TOMATIS

Si avverte che contro la presente potrà essere presentato ricorso:

1. entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 7 del c.p.a. del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
2. entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti della Legge 24.11.1971, n. 1199.